

n. 1076/2026 R.G.



TRIBUNALE DI MACERATA

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Umberto Rana	Presidente
dott.ssa Angelica Capotosto	Giudice
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice rel. est.

letti gli atti;

udito il relatore;

sul reclamo proposto

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marica Pezzani e Michele Cardenà

- reclamante -

nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED] SPV S.R.L. 104846 [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv. Antonio
[REDACTED] e Stefano Menghi

- reclamata -

all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex artt.* 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato il 12 maggio 2026, [REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 26 aprile 2026, con la quale il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 65/2026 R.G.E., ha rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione dallo stesso proposta unitamente al ricorso in opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c.

Costituitasi nella presente fase di reclamo, [REDACTED] ha contrastato il reclamo chiedendone il rigetto.

Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è da ritenersi fondato.

Ai fini della corretta soluzione della controversia, per quanto di rilievo ai fini decisorii nell'ottica della ragione più liquida, si deve rilevare che il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione rilevando, per un verso, «- ***in merito alla presunta illegittimità della clausola che contempla la rinuncia all'effetto estintivo previsto dal citato art. 1957 c.c. per violazione della disciplina antitrust***, anche tale obiezione non merita accoglimento, in quanto, per la giurispru-

denza prevalente formatasi a partire dalla pronuncia delle SU n. 41994 del 2021, per conseguire la caducazione (parziale) dei negozi stipulati a valle di intese anticoncorrenziali, l'interessato deve dimostrare la persistenza e l'attualità dell'accordo antitrust al tempo in cui è stato stipulato il singolo contratto oggetto di impugnazione, ma, soprattutto, siccome l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. Tale prova consiste, segnatamente, nella dimostrazione che "la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità" (così Cassazione, Sezioni Unite citate). Nel caso concreto, però, si può ritenere, sotto il profilo logico indiziaro - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia».

Tuttavia, detta motivazione, per un verso, risulta scollegata dal motivo di opposizione dallo stesso dedotto, facendo invece riferimento, come dedotto dal reclamante, a una censura invero mai sollevata e, per altro verso, non appare comunque condivisibile là dove viene posta una questione, quella inerente alla estensione della nullità all'intero contratto, del tutto irrilevante nel caso di specie.

Ed infatti, per un verso, nel ricorso in opposizione, il reclamante non aveva eccepito l'illegittimità della clausola che contempla la rinuncia all'effetto estintivo previsto dall'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina antitrust, ma per la violazione della disciplina consumeristica e, segnatamente, dell'art. 33 del codice del consumo in materia di clausole vessatorie.

Per altro verso, la questione della estensione della nullità all'intero contratto di fideiussione, è del tutto irrilevante nel caso in esame, in quanto è dalla nullità della (singola) clausola di deroga al 1957 c.c. che discende la possibilità per il fideiussore di eccepire la decadenza dell'istituto di credito e, dunque, la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa, e non invece dalla nullità dell'intero contratto di fideiussione.

Ciò posto, nella prospettiva consumeristica, si deve innanzitutto osservare che la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, «*In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza*» (Cass., Ordinanza n. 18834 del 10/07/2025).

Al contempo, non appare dubbia, ed invero neanche risulta contestata, la circostanza che il [REDACTED] abbia prestato la fideiussione in qualità di consumatore considerando che all'art. 3.2. del contratto di mutuo è dato leggere che «3.2 La parte finanziata e i suoi garanti dichiarano di rivestire la qualifica di “consumatore”, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 06/09/05 e pertanto che il presente contratto è sottoscritto per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e che il finanziamento in oggetto è destinato ad una finalità per cui le vigenti disposizioni di legge prevedono che l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973 sia liquidata nella misura dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento)».

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in mancanza di prova della intervenuta trattativa individuale, l'eccezione di nullità della deroga pattizia alla regola di cui all'art. 1957 c.c. appare assistita da un più che consistente *fumus boni iuris*.

Allo stesso tempo, appare del tutto irrilevante la presenza della clausola c.d. “a semplice richiesta”, ravvisabile, secondo l'assunto della reclamata, nell'articolo 7.5 (“Pagamento del fideiussore”), là dove è previsto che «Il Garante, in conseguenza della presente fideiussione e dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto nel contratto, si obbliga a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte finanziata di cui si è resa garante [...]».

Ed infatti, quand'anche fosse ravvisabile una simile clausola, la stessa rappresenterebbe comunque una deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass., Ordinanza n. 835/2025, la quale, però, ha esaminato una ipotesi di clausola “non colpita da nullità”, v. pag. 10 Ordinanza), e, quindi, comunque nulla per violazione della disciplina consumeristica (cfr. Cass. n. 27558/2023, secondo la quale «È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile *ratione temporis*), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente»; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 11858/2026).

Né vengono in rilievo i principi di recente affermati da Cass. S.U. 28 agosto 2026 n. 24825, atteso che la Suprema Corte non ha preso in esame la disciplina consumeristica, e, in ogni caso, dagli atti di causa non risulta che l'istituto di credito abbia inviato al garante una richiesta stragiudiziale nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.

Per altro verso, contrariamente all'assunto di parte reclamata, il contratto di garanzia in questione non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.

Ed infatti, non essendo espressamente prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” (cfr. Cass. n. 14945/2025), non appare comunque idonea a elidere il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale l'invocata clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto in base alla quale «Il Garante è obbligato a rimborsare alla Banca le somme incassate per la copertura delle

n. 2508/2013 R.G. N.C.

obbligazioni in testa alla parte finanziata e che da essa Banca dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; detta clausola contiene una previsione di reviviscenza o reintegrazione della garanzia, compatibile anche con la fideiussione, essendo piuttosto diretta a neutralizzare gli effetti liberatori di pagamenti successivamente caducati.

In tale ultima prospettiva, assume rilievo quanto affermato da Cass. n. 8824/2025 proprio con riguardo a una siffatta clausola: *«il principio di accessorialità della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti»* (sottolineatura aggiunta).

Ciò posto, si deve rilevare che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (Cass. n. 1724/2016), ciò che nella specie non appare essere avvenuto, in quanto, circostanze non specificamente contestate, la risoluzione del contratto è avvenuta il 17 marzo 2014, mentre la notifica del precetto nei confronti del debitore principale solamente a novembre 2016 e quella del pignoramento il 14 gennaio 2017.

Ne consegue che sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo per entrambe le fasi del giudizio cautelare, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- 1) **accoglie** il reclamo e, per l'effetto, **revoca** l'ordinanza del 26 aprile 2026 resa nel subprocedimento n. 65-1/2025 R.G.E. e **dispone** la sospensione dell'esecuzione iscritta al n. 65/2025 R.G.E.;
- 2) **condanna** parte reclamata a rifondere a parte reclamante le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

Il Presidente
(Umberto Rana)